



Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

relativo all'affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di Agenzia di stampa DIRE di Com.E Comunicazione & Editoria S.r.l.

Codice Identificativo di Gara (CIG): Z513B79A78

Sommario

Premessa

Art. 1 – Caratteristiche della prestazione

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

Art. 3 – Termini, Avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

Art. 4 – Obbligo di impresa ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007

Art. 5 – Importo stimato

Art. 6 – Controlli e verifica di conformità

Art. 7 – Certificato di regolare esecuzione

Premessa

Compito dell'Ufficio stampa è quello di garantire al Consiglio regionale informazioni relative ai principali avvenimenti del giorno di interesse per l'assemblea legislativa della Toscana sulla vita politica, sociale, culturale e istituzionale all'estero, in Italia e in Toscana. Tale lavoro viene fatto realizzando rassegne stampe che diano conto delle informazioni comparse sui quotidiani e i periodici editi in Italia, trasmesse dalle televisioni e diffuse sulle agenzie di stampa.

L'Ufficio stampa, per la particolare composizione del Consiglio regionale, che rappresenta differenti orientamenti politici e ideali, è chiamato a garantire la più ampia pluralità di informazione, sia in ingresso che in uscita, e con la massima tempestività. Per garantire una ricca informazione è indispensabile quindi attivare i collegamenti telematici con le principali agenzie di stampa presenti sul territorio nazionale.

La maggior parte delle istituzioni europee, nazionali, regionali e locali, infatti, ormai da anni stipulano appositi contratti con le agenzie di stampa presenti sul territorio, sia per accedere agli specifici servizi informativi che per incrementare la copertura giornalistica delle principali attività istituzionali.

L'Agenzia DIRE della società Com.E - Comunicazione & Editoria S.r.l. opera come fonte primaria di informazione fin dal 1988 e diffonde, attraverso 31 notiziari (11 nazionali e 20 regionali) circa 2000 notizie al giorno sui temi di Interni (politica, cultura, sport, sanità ecc.), Economia ed Esteri;

L'abbonamento al Notiziario Dire Politico e Notiziario Regionale Toscana fornito dall'agenzia DIRE presenta le seguenti specificità che lo caratterizzano come infungibile:

- a) attraverso il Notiziario Dire Politico, fornisce il più completo notiziario d'Italia riguardo alle attività e dinamiche politiche parlamentari e le attività e dinamiche politiche del governo;
- b) fornisce un Notiziario regionale dedicato alla Toscana;
- c) l'agenzia dispone di una rete di 10 uffici redazionali che comprende, oltre all'ufficio nazionale di Roma, una redazione toscana con sede nella città di Firenze;
- d) la disponibilità di una sede Toscana assicura in particolare l'informazione e la diffusione di notizie relative alle attività istituzionali del Consiglio regionale;
- e) garantisce una informazione tempestiva sugli avvenimenti nazionali e regionali e per diffondere ai principali media locali e nazionali le news riguardanti la politica e la cronaca italiana e regionale;
- f) può garantire l'attivazione di 50 account di consultazione, numero utile a coprire le necessità del Consiglio regionale, e può veicolare i propri Notiziari attraverso il concentratore di agenzie di cui si serve l'Ufficio stampa;
- g) l'abbonamento al Notiziario Dire Politico e Notiziario Regionale Toscana può essere effettuato solo acquistando da Agenzia DIRE essendo l'unico operatore economico in grado di vendere detto Notiziario;

Art. 1 - Caratteristiche della prestazione

Oggetto del presente appalto è l'abbonamento al servizio di Agenzia di stampa DIRE di Com.E Comunicazione & Editoria S.r.l. ad uso consultazione interna.

Il Consiglio regionale dà atto che le notizie e le informazioni fornite, anche per quanto riguarda la struttura logica dei documenti, sono proprietà esclusiva di Com.E. Il Consiglio regionale conviene che i Servizi e i testi delle notizie cadono sotto la disciplina della legge 22 aprile 1941 n° 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e del decreto legislativo n. 169 del 06/05/1999 (Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati).

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

Com.E fornirà 50 licenze per la fruizione dei notiziari trasmessi attraverso il concentratore di agenzie di cui il Consiglio regionale si serve per la consultazione delle notizie delle agenzie di stampa.

L'Ufficio stampa del Consiglio comunicherà a Com.E l'elenco dettagliato dei nominativi da abilitare alla lettura dei Notiziari.

In relazione al servizio oggetto del presente contratto, il Consiglio si impegna a:

1. non manomettere, alterare o modificare il sistema di accesso ai Notiziari d'informazione forniti da Com.E, o singole parti dello stesso;
2. non diffondere i Notiziari ad un numero di terminali superiore a quello abilitato da Com.E;
3. custodire e non cedere a soggetti terzi le password assegnate da Com.E per l'accesso ai Notiziari;
4. consentire ad Com.E o ai suoi incaricati l'accesso ai terminali per interventi o verifiche tecniche;
5. fruire dei Notiziari d'informazione esclusivamente per consultazione ed informazione interna;
6. non utilizzare e/o commercializzare i Notiziari, né singole notizie testuali o audio/foto/video o parte di esse, per qualsiasi attività di service giornalistico, per la realizzazione di pubblicazioni, impaginati o elaborati cartacei o informatici di qualsiasi tipo, ovvero per l'elaborazione di notizie o di prodotti radio-televisivi da diffondere via internet o attraverso altre reti telematiche;
7. non archiviare, salvare o conservare i flussi Com.E o del Partner terzo, su qualsiasi data base storico o supporto informatico, per oltre 30 (trenta) giorni;
8. utilizzare i contenuti in lingua originale inclusi nei Notiziari e provenienti da Agenzie internazionali esclusivamente previa traduzione in lingua italiana;
9. non riprodurre in alcun modo, su supporto cartaceo o telematico, la fonte Com.E (news feed);
10. non trasferire il Contratto a terzi, né i diritti e gli obblighi dallo stesso nascenti, salvo i casi di subentro autorizzati per iscritto da Com.E;
11. richiedere ad Com.E preventiva autorizzazione scritta per qualsiasi utilizzo dei Notiziari diverso da quello espressamente consentito nel Contratto, pattuendone il relativo importo.
12. fare un uso corretto dei dati contenuti nei Notiziari e/o nelle Banche Dati, in particolare, se si tratta di dati "sensibili" riferiti a singole persone, impegnandosi all'osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui.

Art. 3 – Termini, Avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. L'efficacia del contratto decorrerà dal giorno xx/xx/xxxx; in occasione della trasmissione del contratto verrà comunicato l'elenco dei soggetti che dovranno essere abilitati alla lettura dei notiziari. La società Com.E dovrà concedere l'abilitazione entro 48 ore dalla data di inizio del contratto. Il contratto avrà una durata di 12 mesi.

2. Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di *Direttore dell'esecuzione* del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e la regolare esecuzione.

3. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Obbligo di impresa ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007 la Società Com.E ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in Euro 36.505,00 oltre IVA nei termini di legge.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

La relativa spesa è a carico del capitolo 10325 del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 6 – Controlli e verifica di conformità

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolti dal direttore dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L'attività di direzione e controllo del direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione).

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l'esecutore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 7 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. La verifica di conformità di cui al precedente comma 1 è effettuata dal Direttore dell'esecuzione oppure da un soggetto incaricato o da più soggetti incaricati dal Responsabile del procedimento.

3. Il Direttore dell'esecuzione effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

La verifica di conformità definitiva viene effettuata dal Direttore dell'esecuzione entro 30 giorni dall'ultima prestazione, salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività per la verifica. Il Responsabile unico del procedimento rilascia il *Certificato di regolare esecuzione* e comunica alla Società l'avvenuto rilascio di tale Certificato secondo le modalità previste dal Contratto.

4. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione l'Amministrazione procede allo svincolo delle ritenute dello 0,50% operate sull'importo netto progressivo delle prestazioni e della garanzia definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il Dirigente responsabile